

95.3104

**Interpellation Cavadini Adriano
Öffentliches Beschaffungswesen.
Berücksichtigung sämtlicher Regionen**

**Interpellanza Cavadini Adriano
Coinvolgimento di tutte le regioni
nelle procedure per gli acquisti pubblici**

**Interpellation Cavadini Adriano
Marchés publics. Prise en compte
de l'ensemble des régions**

Wortlaut der Interpellation vom 8. März 1995

Die eidgenössischen Räte haben mit dem zweiten Gatt-Paket auch dem neuen Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen zugestimmt. Dieses Gesetz (Art. 1) will den Wettbewerb stärken und die Gleichbehandlung aller Anbieterinnen und Anbieter gewährleisten. Diese Ziele können nur durch transparente Vergabeverfahren und durch eine detaillierte, regelmässige und vollständige Information der potentiellen Anbieterfirmen verwirklicht werden. Der Bundesrat ist daran, die Ausführungsverordnung zu erarbeiten. Sie soll am 1. Januar 1996 in Kraft treten. In dieser Verordnung ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass sämtliche Regionen der Schweiz Angebote einreichen können. Andernfalls besteht die Gefahr, dass neben den ausländischen Anbieterinnen und Anbietern nur eine beschränkte Zahl von Deutschschweizer Firmen Angebote machen, zum Nachteil von konkurrenzfähigen Unternehmen beispielsweise des Tessins.

Die schwierige Wirtschaftslage in zahlreichen Randregionen der Schweiz muss den Bundesrat dazu veranlassen, seine Aufträge gleichmässig zu verteilen.

Kann der Bundesrat uns versichern, dass er in der Ausführungsverordnung diesem Anliegen Rechnung trägt und insbesondere folgende Forderungen berücksichtigt:

1. Im offenen (Art. 14) und im selektiven (Art. 15) Verfahren wird die öffentliche Ausschreibung durch eine gezielte Informationspolitik den Anbieterinnen und Anbietern sämtlicher Regionen zugänglich gemacht.
2. Beim freihändigen Verfahren (Art. 16), d. h. beim Verfahren ohne öffentliche Ausschreibung, müssen Offerten in den drei Sprachregionen eingeholt und die Aufträge gleichmässig auf die drei Regionen aufgeteilt werden. Dabei sollen die wirtschaftlich schwächeren Randregionen speziell berücksichtigt werden.
3. Die Verordnung soll auch für Aufträge, deren Wert unter dem im Gesetz festgelegten Betrag liegt, ein klares, transparentes Vergabeverfahren und eine Informationspolitik vorsehen, die es allen drei Sprachregionen der Schweiz ermöglicht, Angebote einzureichen und bei der Vergabe berücksichtigt zu werden.

Testo dell'interpellanza dell'8 marzo 1995

Le Camere federali hanno approvato nel «pacchetto Gatt-2» anche la nuova legge federale sugli acquisti pubblici. Questa legge (art. 1) vuole pure rafforzare la libera concorrenza e garantire la parità di trattamento tra gli offerenti. Questi obiettivi potranno essere attuati soltanto attraverso procedure di aggiudicazioni trasparenti e una informazione capillare, regolare e completa alle ditte offerenti potenziali. Il Consiglio federale sta preparando l'ordinanza di applicazione che entrerà in vigore il 1 gennaio 1996. In questa ordinanza è essenziale che offerenti di tutte le regioni svizzere possano presentare le loro offerte. Altrimenti si corre il rischio che, oltre ai concorrenti esteri, parteciperanno a tali offerte solo un numero concentrato di aziende della Svizzera interna, a scapito di validi operatori ubicati ad esempio anche nel Ticino.

La situazione economica difficile di numerose regioni periferiche svizzere, deve impegnare il Consiglio federale in una equa distribuzione delle sue commesse.

Chiedo quindi al Consiglio federale di assicurarmi che nell'ordinanza di applicazione terrà conto di questa esigenza, e in particolare:

1. che nella procedura di aggiudicazione libera (art. 14) e selettiva (art. 15) con messa a concorso pubblico siano coinvolte, tramite un'appropriata politica di informazione, anche offerenti di tutte le regioni svizzere;
2. che nella procedura di aggiudicazione mediante una trattativa privata (art. 16), quindi senza bando di concorso, ci sia l'obbligo di richiedere offerte nelle tre regioni linguistiche e di distribuire equamente i lavori e le commesse anche in queste tre regioni con un'attenzione particolare alle regioni periferiche con economie più deboli;
3. che anche nella procedura di aggiudicazione di commesse per valori inferiori a quelli previsti dalla legge, per le quali la legge non si applica, l'ordinanza preveda esplicitamente una procedura chiara, trasparente, un'informazione diffusa in modo da coinvolgere in queste offerte e delibere anche offerenti di tutte e tre le regioni della Svizzera.

Texte de l'interpellation du 8 mars 1995

Avec le «paquet» Gatt 2, les Chambres ont approuvé entre autres la nouvelle loi fédérale sur les marchés publics. Cette loi (art. 1) vise également à renforcer la concurrence et à garantir l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. Ces objectifs ne pourront être atteints qu'au travers de procédures d'adjudication transparentes et d'une information minutieuse, régulière et complète des soumissionnaires potentiels. Le Conseil fédéral prépare actuellement l'ordonnance d'application qui entrera en vigueur le 1er janvier 1996. Cette ordonnance doit impérativement garantir aux soumissionnaires de toutes les régions du pays la possibilité de présenter leurs offres. Dans le cas contraire, on court le risque de privilégier les offres des concurrents étrangers et d'un nombre restreint d'entreprises suisses, au détriment d'entrepreneurs qualifiés opérant au Tessin, par exemple. De nombreuses régions périphériques du pays connaissent une situation économique difficile et le Conseil fédéral doit donc veiller à répartir équitablement ses marchés.

Je demande donc au Conseil fédéral de me fournir la garantie que l'ordonnance d'application tiendra bien compte de cette exigence et qu'il m'assure en particulier:

1. que les soumissionnaires de toute la Suisse pourront participer aux procédures d'adjudication ouverte (art. 14) et sélective (art. 15) avec appel d'offres public, grâce à une politique d'information appropriée;
2. qu'en cas de procédure d'adjudication de gré à gré et donc sans appel d'offres public, il sera obligatoire de demander des offres dans les trois régions linguistiques et de répartir équitablement entre elles les travaux et les marchés, en veillant tout particulièrement à ce que les régions périphériques, plus faibles du point de vue économique, soient prises en compte;
3. que l'ordonnance imposera une procédure claire et transparente et une information permettant la participation de soumissionnaires des trois régions du pays, même si la valeur estimée du marché est inférieure au seuil auquel la loi est applicable.

Mitunterzeichner – Cofirmatari – Cosignataires: Caccia, Camponovo, Loeb François, Pini (4)

Schriftliche Begründung – Motivazione scritta – Développement par écrit

L'autore rinuncia alla motivazione e desidera una risposta scritta.

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 6. Juni 1995

Risposta scritta del Consiglio federale del 6 giugno 1995

Rapport écrit du Conseil fédéral du 6 juin 1995

1. Osservazioni di principio
L'interpellante presenta due richieste differenti, che sono cer-

tamente legate l'una all'altra, ma devono essere valutate diversamente. La regolamentazione trasparente degli acquisti pubblici, in particolare la procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento tra gli offerenti, è ancorata nell'articolo indicante lo scopo della legge federale sugli acquisti pubblici. Il Consiglio federale terrà senz'altro debitamente conto di questi principi nell'ambito della futura ordinanza d'esecuzione assicurando quindi che ai fini della presentazione delle offerte sia garantita la parità di trattamento tra le differenti regioni della Svizzera.

La richiesta dell'interpellante di distribuire equamente le commesse federali nelle regioni linguistiche della Svizzera e di prestare particolare attenzione alle regioni periferiche economicamente più deboli non è invece compatibile con la legge federale sugli acquisti pubblici e con l'Accordo Gatt sugli appalti pubblici.

L'ordinanza relativa alla legge federale sugli acquisti pubblici è attualmente in elaborazione a livello di amministrazione. La procedura di consultazione, della durata di tre mesi, dovrebbe essere avviata dal Dipartimento federale delle finanze ancora prima delle vacanze estive.

2. Politica di informazione per le commesse superiori ai valori limite dell'articolo 6 della legge federale sugli acquisti pubblici

La procedura di aggiudicazione si basa sull'Accordo Gatt del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici, che ha lo scopo di strutturare in maniera trasparente per gli offerenti le commesse pubbliche di forniture, di servizi e di costruzioni.

Il committente è obbligato a mettere a pubblico concorso le commesse che superano determinati valori limite. La pubblicazione avviene in un organo che deve ancora essere designato dal Consiglio federale e che sia facilmente accessibile ad un vasto pubblico in tutte le regioni della Svizzera.

Per le forniture e i servizi il bando di concorso deve apparire almeno in due lingue ufficiali mentre per le commesse edili basta la lingua ufficiale del luogo della costruzione. Il Gatt richiede inoltre che sia allegato un riassunto del bando di concorso in una delle lingue ufficiali del Gatt, vale a dire francese, inglese o spagnolo, qualora la prevista commessa non sia pubblicata in lingua francese. Questo modo garantisce che tutti gli offerenti interessati possano annunciarsi a un bando pubblico indipendentemente dalla loro ubicazione. In occasione della redazione del bando di concorso il committente deve prestare particolare attenzione alle lingue del paese. Esso è inoltre libero, a seconda dei casi, di pubblicare ulteriori bandi sui quotidiani e sulla stampa specializzata, se ciò contribuisce a migliorare la situazione di mercato.

3. Politica dell'informazione nei casi di aggiudicazione mediante trattativa privata

Per le aggiudicazioni mediante trattativa privata, i committenti possono contattare direttamente un offerente unicamente nei casi descritti esaurientemente dall'Accordo Gatt, nei quali la procedura libera e quella selettiva non sono convenienti (ad esempio per estrema urgenza, per motivi di diritti d'autore, per acquisti successivi ed operazioni a termine). Visto che nell'ambito dell'aggiudicazione mediante trattativa privata il servizio degli acquisti non è tenuto a creare un'ampia situazione concorrenziale, il Consiglio federale disciplinerà rigidamente ed esaurientemente i casi di applicazione di questa procedura. Anche in questa procedura i servizi degli acquisti saranno invitati a non arrecare pregiudizi oppure a procurare vantaggi a singole regioni linguistiche. Parallelamente alla procedura di consultazione sul progetto d'ordinanza, il Consiglio federale è disposto a valutare in che misura la proposta dell'interpellante può – in certi casi – conciliarsi con le procedure d'aggiudicazione mediante trattativa privata.

4. Politica di informazione per le commesse inferiori ai valori limite secondo la legge federale sugli acquisti pubblici

L'ordinanza d'esecuzione della legge sugli acquisti pubblici disciplinerà anche le aggiudicazioni delle commesse che non raggiungono i valori limite fissati nell'articolo 6 di questa legge. Il progetto che sarà tra poco posto in consultazione prevede l'introduzione di una «procedura di invito» che non impone l'obbligo del bando pubblico ma secondo la quale il

committente inviterà direttamente gli offerenti idonei a presentare offerte. Se possibile il committente è tenuto a raccogliere almeno tre offerte. Qualora la situazione lo consenta, dovrà creare una vasta situazione di concorrenza. Egli dovrà contattare offerenti che gli sembrano idonei a soddisfare le esigenze collegate con l'acquisto in questione. Nella misura del possibile il committente prenderà in considerazione offerenti di tutte le regioni del paese affinché possano presentare un'offerta.

La procedura aperta e quella selettiva sarebbero pure ipotizzabili sotto i valori limite imposti dal Gatt, sempre che la proporzionalità sia rispettata in rapporto alle spese d'amministrazione.

Secondo la versione attuale del progetto d'ordinanza, allo scopo di realizzare un mercato interno svizzero verrà esaminata la possibilità di statuire l'obbligo della pubblicazione per opere edili il cui valore è inferiore al valore limite del Gatt.

Conclusione

Nell'ambito della procedura d'aggiudicazione, con l'ordinanza d'esecuzione in fase di elaborazione, il Consiglio federale sostiene una politica di informazione il più possibile trasparente, affinché possano essere presentate offerte da tutte le regioni linguistiche e sia garantita una concorrenza leale tra i tanti possibili offerenti. Il Consiglio federale è tuttavia dell'opinione che l'aggiudicazione delle commesse pubbliche debba seguire coerentemente il principio della concorrenza. L'equa distribuzione delle commesse federali fra tutte le regioni linguistiche deve essere il risultato di meccanismi trasparenti d'aggiudicazione e non del privilegio accordato ad una regione piuttosto che a un'altra. Questo trattamento privilegiato non sarebbe in effetti compatibile con il principio della libera concorrenza e con le disposizioni del Gatt.

Erklärung des Interpellanten: teilweise befriedigt

Déclaration de l'interpellateur: partiellement satisfait

95.3152

Interpellation Zbinden

Derivate Effektenmärkte. Gesellschaftspolitische Beurteilung

Marchés des dérivés et politique sociale

Wortlaut der Interpellation vom 23. März 1995

Auch wenn sich vor einiger Zeit Bundesrat und WAK mit dem Derivatgeschäft (Bericht von Nationalbank und Eidgenössischer Bankenkommission) befasst haben, kommt die Landesbehörde nicht darum herum, im Zusammenhang mit dem spektakulären Fall der britischen Merchant-Bank Barings einmal öffentlich zu diesen neuartigen Finanzmärkten Stellung zu nehmen.

Welche volkswirtschaftliche und gesellschaftspolitische Bedeutung misst sie dem rasant expandierenden Derivatgeschäft auf den internationalen Finanzmärkten zu, und welche Folgerungen zieht sie im Hinblick auf eine sinnvolle zivile Regelung dieses bis heute kaum analytisch fassbaren technologischen Finanzbereichs? Dieses Problem stellt sich in der Schweiz zurzeit besonders dringlich, weil wir daran sind, wegweisende innen- und aussenpolitische Entscheide im Hinblick auf Wandel von einem Produktionsplatz hin zu einem Dienstleistungs- und hier wiederum zu einem Finanzplatz zu fällen. Vor diesem Hintergrund möchte der Bundesrat zu folgenden Fragen Stellung nehmen:

1. Welchen Stellenwert in volkswirtschaftlicher und gesellschaftspolitischer Hinsicht haben für den Bundesrat die rasch expandierenden Effektenmärkte mit derivaten Finanzprodukten?

Interpellation Cavadini Adriano Öffentliches Beschaffungswesen. Berücksichtigung sämtlicher Regionen

Interpellation Cavadini Adriano Marchés publics. Prise en compte de l'ensemble des régions

Interpellanza Cavadini Adriano Coinvolgimento di tutte le regioni nelle procedure per gli acquisti pubblici

In	Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans	Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In	Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr	1995
Année	
Anno	
Band	III
Volume	
Volume	
Session	Sommersession
Session	Session d'été
Sessione	Sessione estiva
Rat	Nationalrat
Conseil	Conseil national
Consiglio	Consiglio nazionale
Sitzung	16
Séance	
Seduta	
Geschäftsnummer	95.3104
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	23.06.1995 - 08:00
Date	
Data	
Seite	1646-1647
Page	
Pagina	
Ref. No	20 025 859

Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung.
Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale.
Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.